

Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

N. R.G. 38534/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Angelo Mambriani

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **38534/2015** promossa da:

MARIA LETIZIA LAVORINI (C.F. LVRMLT59B57G713N), con il patrocinio dell'avv. CARONE MARCO e dell'avv. BOGLIONE ANTONELLA (BGLNNL66M55B180R) VIA OLMETTO, 3 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA OLMETTO, 3 20123 MILANO presso il difensore avv. CARONE MARCO

ATTORE/I

contro

STEFANO LAVORINI (C.F. LVRFSN55L23G491C), con il patrocinio dell'avv. BELLOTTI CLAUDIO e dell'avv. PASSONI DANILO ANTONIO (PSSDLN67A04M052E) VIA ARCHIMEDE, 94 20129 MILANO; TERENGHI MARCO ALFONSO (TRNMCL64M17L511D) VIA ARCHIMEDE, 94 20129 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE 94 20100 MILANO presso il difensore avv. BELLOTTI CLAUDIO

MARIA TERESA ALGARI (C.F. LGRMTR32P70A462X), con il patrocinio dell'avv. SESANA STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BRUNICO, 22 20126 MILANO presso il difensore avv. SESANA STEFANO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato come di seguito.

pagina 1 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA3 Serial#: 4987171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 13b407





Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

Per MARIA LETIZIA LAVORINI

voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respingere tutte le avverse eccezioni, anche svolte in via pregiudiziale, preliminare e riconvenzionale, nonché respingere tutte le avverse domande formulate in via riconvenzionale, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, e così giudicare: in via principale

-accertato e dato atto che Stefano Lavorini e Maria Teresa Algari sono inadempienti all'obbligazione assunta con la scrittura del 31 gennaio 2008,

-condannare i convenuti ad impartire agli amministratori di Sofidep AG le istruzioni relative alla rimozione dell'attuale amministratore unico di Sofit S.r.l. ed alla nomina di un consiglio di amministrazione composto da Maria Letizia Lavorini, Stefano Lavorini e Maria Teresa Algari, nonché alla nomina di Maria Letizia Lavorini quale presidente del consiglio di amministrazione, con durata triennale della carica;

-determinare, ai sensi dell'art. 614bis cod. proc. civ., in un importo non inferiore ad Euro 700,00, o in quella diversa somma da determinarsi in via equitativa dal Giudice, la somma dovuta da ciascuno dei convenuti all'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al suddetto obbligo di fare infungibile, pronunciando la relativa condanna nei loro confronti;

-condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per l'inadempimento della scrittura del 31 gennaio 2008; danni da liquidarsi ad oggi in una somma non inferiore ad € 265.000,00 od in quella diversa somma accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa dal Giudice, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;

in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la domanda principale,

-condannare i convenuti in solido a corrispondere all'attrice l'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ., da liquidarsi in una somma non inferiore ad € 265.000,00 o in quella diversa somma accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa dal Giudice, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo.

In via riconvenzionale, in conseguenza delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti,

-in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità e l'invalidità della domanda riconvenzionale svolta "in via ulteriormente subordinata" sub n3) dal convenuto Stefano Lavorini, atteso il difetto di delega e, dunque, di ius postulandi del difensore;

-nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia del recesso esercitato dai convenuti e, per l'effetto,

-accertare e dichiarare che la scrittura privata del 31 gennaio 2008 ha validità ed efficacia tra le parti contraenti anche per l'epoca successiva al decorso del preavviso comunicato dai convenuti e, conseguentemente, accogliere le domande svolte dall'attrice sin con l'atto introduttivo del giudizio;

in subordine, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere legittimo, valido ed efficace il recesso esercitato dai convenuti,

-accertato e dato atto dell'abuso posto in essere dai convenuti nell'esercizio del diritto di recesso, per i motivi dedotti in atti,

-accertato e dato atto comunque della illiceità e della illegittimità della condotta posta in essere dai convenuti anche con riguardo alle modalità del recesso, per tutti i motivi dedotti in atti,

-condannare i convenuti in solido a risarcire alla sig.ra Maria Letizia Lavorini i danni alla stessa cagionati per effetto della suddetta condotta; danni da liquidarsi nella somma accertata in corso di causa e, occorrendo, anche in via equitativa da parte del Giudice;

-accertato e dato atto che i convenuti sono rimasti inadempienti all'obbligazione assunta con la scrittura del 31 gennaio 2008,

-condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per l'inadempimento della scrittura del 31 gennaio 2008; danni da liquidarsi ad oggi in una somma non inferiore ad €

pagina 2 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487391d9956a83d3d5468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial# 13b407



Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

265.000,00 od in quella diversa somma accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa dal Giudice, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;

in via ulteriormente subordinata,

-condannare i convenuti in solido a corrispondere all'attrice l'indennizzo previsto dall'art. 1381 cod. civ., da liquidarsi in una somma non inferiore ad € 265.000,00 o in quella diversa somma accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa dal Giudice, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo.

In ogni caso, respingere tutte le avverse eccezioni e domande ed accogliere le domande della sig.ra Maria Letizia Lavorini.

In via istruttoria

-accertare e dichiarare la inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione ex art. 2719 cod. civ. sollevata dai convenuti;

-acquisire l'originale della scrittura del 31 gennaio 2008, depositato in forma cartacea dall'attrice nel procedimento cautelare e autorizzare l'attrice a depositare nel presente giudizio il proprio fascicolo di parte del procedimento cautelare, ove si trova pure detto originale cartaceo;

-ammetersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

a)“vero che nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Monza, recante il n. 7447/2010 R.G. e definito con la sentenza n. 3082/2011 (doc. 10 che si rammostra), lei, nella qualità di procuratore costituito della Sofit s.r.l., legalmente rappresentata dalla sig.ra Lavorini, ha depositato sub 14/1 la scrittura del 28 giugno 2007 (doc. 4 che si rammostra) e sub 14/2 la scrittura del 31 gennaio 2008 (docc. 9 e 38 del fascicolo di merito dell'attrice e doc. 7 del fascicolo cautelare, che si rammostrano), come indicato nell'elenco documenti da lei redatto (doc. 35, pag. 3, che si rammostra)”. Si indica come testimone: l'avv. Stefania Bramati, domiciliata in Monza, piazza Garibaldi n. 2/4.

b)“vero che la scrittura privata datata 31 gennaio 2008 (che si rammostra, docc. 9 e 38 del fascicolo di merito dell'attrice e doc. 7 del fascicolo cautelare) fu redatta dal prof. Fabio Corno e fu sottoscritta dalle parti alla presenza del prof. Fabio Corno e del dott. Pierangelo Merati”;

c)“vero che la scrittura di cui al capitolo che precede contiene un errore materiale, laddove indica alla premessa sub a. 'le parti sono socie di Sofit s.r.l.' anziché 'le parti sono socie di Sofidep'”;

d)“vero che le scritture del 31 gennaio 2008 (che si rammostrano, docc. 5, 9, 38, 39, 40 del fascicolo di merito dell'attrice e doc. 7 del fascicolo cautelare) furono predisposte dal prof. Fabio Corno ed esse, unitamente agli atti che si rammostrano (docc. 6, 7 e 8 dell'attrice), riproducevano la seguente sistemazione degli assetti patrimoniali della famiglia Lavorini: 1) assegnazione a ciascuno dei due fratelli del controllo di una delle due società operative (Ippica Cologno Monzese a Maria Letizia ed Ippica Monza a Stefano); 2) assegnazione a Sofit s.r.l., società partecipata dai tre familiari per il tramite di Sofidep, della proprietà dell'immobile concesso in locazione alla società all'epoca controllata per l'85% da Stefano Lavorini (Ippica Monza); 3) composizione del CdA di Sofit s.r.l. con i tre membri della famiglia Lavorini, con turnazione triennale di ciascuno di essi quale presidente, in ragione del fatto che l'immobile di proprietà di Sofit era stato concesso in locazione alla società controllata da Stefano Lavorini”;

e)“vero che con la scrittura del 31 gennaio 2008 (docc. 9 e 38 del fascicolo di merito dell'attrice e doc. 7 del fascicolo cautelare, che si rammostrano) Stefano Lavorini, Maria Teresa Algari e Maria Letizia Lavorini hanno ribadito l'impegno di cui al punto 6 dell'accordo del 28 giugno 2007 predisposto dal prof. Fabio Corno (doc. 4 di parte attrice, pag. 3, che si rammostra)”. Si indicano come testimoni sulle circostanze da b) ad e): il prof. Fabio Corno, domiciliato in Lissone, via Mameli n. 11; l'ing. Giuseppe Sironi, residente in Casatenovo (LC), frazione Campofiorengo, via Sant'Eurosia n. 3; il dott. Pierangelo Merati, domiciliato in Milano, via Dei Bossi n. 10.

f)“vero che nel gennaio 1996 il dott. Pierangelo Merati fu incaricato da Stefano Lavorini, Maria Teresa Algari e Maria Letizia Lavorini di costituire una AktienGesellschaft del Liechtestein, con emissione di

pagina 3 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487991d9996a836305468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13b407



azioni al portatore da dividere tra i tre componenti della famiglia Lavorini in misura di 1/3 ciascuno”;
g)“vero che la costituzione della società di cui al paragrafo che precede (avvenuta il 13 febbraio 1996, doc. 1 dell’attrice) era stata programmata dai componenti della famiglia Lavorini in vista della successiva costituzione (avvenuta il 7 marzo 1996, doc. 2 dell’attrice) ed al controllo in misura totalitaria di una società a responsabilità limitata di diritto italiano, che avrebbe acquistato l’immobile sito in Monza, viale Libertà n. 154, presso il quale trasferire l’attività imprenditoriale della Agenzia Ippica Monza s.n.c.”;

h)“vero che il 13 febbraio 1996, contestualmente alla costituzione di Sofidep AG, vennero emessi tre certificati azionari rappresentanti ciascuno di essi 1/3 del capitale sociale, ciascuno dei quali di proprietà di Maria Teresa Algari, Maria Letizia Lavorini e Stefano Lavorini”;

i)“vero che il 5 febbraio 1996 il dott. Pierangelo Merati inviò via fax all’avv. Edy Albisetti di Chiasso la lettera che si rammostra, con il relativo allegato, dei quali conferma il contenuto (doc. 42 dell’attrice)”;

j)“vero che il 12 dicembre 2009 per conto del dott. Pierangelo Merati venne inviata a Maria Teresa Algari, Maria Letizia Lavorini e Stefano Lavorini la lettera che si rammostra (doc. 43 dell’attrice), di cui conferma il contenuto”;

k)“vero che il 24 novembre 2011 il dott. Pierangelo Merati ha sottoscritto la dichiarazione che si rammostra (doc. 41 dell’attrice), di cui conferma il contenuto”. Si indica come testimone sulle circostanze da f) a k) il dott. Pierangelo Merati, domiciliato in Milano, via Dei Bossi n. 10.

- ordinare, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., alle società Sofit S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi, 72, REA 1500360 - C.F. 11775660159, e Agenzia Ippica Monza S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Monza (MB), Via Monfalcone n. 3, C.F. 03529240156 e P.I. 00754630960, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l’esibizione dei seguenti documenti:

-il contratto di locazione intercorrente tra Sofit S.r.l. e Agenzia Ippica Monza s.r.l. in liquidazione, nonché tutti i contratti aventi ad oggetto il godimento dell’immobile sito in Monza, Viale Libertà n. 154;

-ordinare, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., alla società Sofit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’esibizione dei seguenti documenti:

-i documenti contabili a supporto della quantificazione degli importi indicati nelle voci A.5 - (altri ricavi); B.7 (costi della produzione - servizi) e B.14 (costi della produzione - oneri diversi di gestione) rappresentati nel conto economico dei bilanci di Sofit S.r.l. per gli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

-le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

- ammettere consulenza tecnica d’ufficio volta a stimare l’immobile di proprietà di Sofit s.r.l., nonché a quantificare il valore locativo dello stesso (già oggetto delle perizie di parte agli atti, docc. 16 e 17 dell’attrice, ove ritenute non attendibili dal Giudice); l’attrice contesta al riguardo le perizie prodotte dal convenuto Lavorini sub docc. 5 e 6, in quanto palesemente strumentali allo scopo di abbattere i valori dell’immobile in questione;

- ammettere consulenza tecnica d’ufficio volta a stimare il valore dell’azienda venduta con atto del 22 gennaio 2013 da Sofit s.r.l. ad Agenzia Nord s.r.l., in persona di Lando Lavorini (doc. 24 di parte attrice);

-rigettare le avverse istanze istruttorie perché inammissibili ed irrilevanti per i motivi già dedotti in atti e, con riferimento a quelle allegate e formulate dai convenuti con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 3 cod. proc. civ., perché inammissibili e tardive non costituenti prova contraria e comunque generiche, irrilevanti e di formulazione negativa; nell’ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, abilitare l’attrice alla prova contraria con i testi: Giuseppe Sironi, Fabio Corno, Pierangelo Merati e Michela Genna.

Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.



Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

Per STEFANO LAVORINI

In via pregiudiziale,
dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia d'impresa, sulle domande proposte dall'attrice, avendo giurisdizione l'Autorità Giudiziaria del Principato del Liechtestein ove ha sede Sofidep Aktiengesellschaft; con tutte le conseguenti declaratorie di legge.

In via preliminare,
I dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Lavorini Maria Letizia alla proposizione delle domande fondate sull'accertamento di una presunta mala gestio di Sofit s.r.l. a socio unico; con tutte le conseguenti declaratorie di legge.

II dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande di risarcimento dei danni e pagamento di un indennizzo proposte dall'attrice, in quanto in contrasto con i giudicati costituiti dalle sentenze n. 8342/2013 Tribunale di Milano, n. 3082/2011 Tribunale di Monza e n. 2723/2013 Corte d'Appello di Milano; con tutte le conseguenti declaratorie di legge.

III dichiarare inammissibile la domanda proposta dall'attrice, in via riconvenzionale, di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice di indennità e/o risarcimento di danni, conseguenti all'esercitato recesso dal patto contenuto nella scrittura privata del 31/1/2008.

In via riconvenzionale,

- 1) dichiarare la nullità della surrichiamata scrittura privata del 31/1/2008 e del patto ivi contenuto, per contrarietà al principio di temporaneità dei rapporti obbligatori e comunque per l'eccessiva durata del patto ivi contenuto, nonché per ogni altro motivo ritenuto di Giustizia;
- 2) in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per accordo delle parti della surrichiamata scrittura privata del 31/1/2008 e del patto ivi contenuto;
- 3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolta la surrichiamata scrittura privata del 31/1/2008 ed il patto ivi contenuto, per legittimo recesso del dott. Stefano Lavorini.

In ogni caso,

- respingere tutte le domande ed istanze proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compenso per la causa, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo Cassa Forense ed I.V.A..

In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio,

- a) ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale delle sigg.re Lavorini Maria Letizia ed Algari Maria Teresa e per testi, articolati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. (v. pagg. 5-6-7);
- b) ammettere i capitoli a prova contraria per testi articolati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c. (v. pagg. 5-6).

Si ribadisce la non accettazione del contraddittorio, già dichiarata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. (v. pagg. 4-5), sulle domande nuove formulate dall'attrice con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. del 23/2/2016, nonché su quelle che dovessero essere proposte in sede di precisazione delle conclusioni, in particolare in merito all'accertamento di presunti abuso del diritto di recesso, illiceità ed illegittimità della relativa condotta posta in essere dal dott. Stefano Lavorini ed ai conseguenti danni richiesti dall'attrice.

pagina 5 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487991d9996a83305468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13b407



Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

Per MARIA TERESA ALGARI

- In via pregiudiziale:

accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia d'impresa, essendo provvista di giurisdizione l'Autorità Giudiziaria del Principato del Liechtenstein ove ha sede Sofidep Aktiengesellschaft.

- In via preliminare:

a) dichiarare improponibili e/o inammissibili le domande di risarcimento dei danni e pagamento di un indennizzo proposte dall'attrice, in quanto in contrasto con i giudicati costituiti dalle sentenze n. 8342/2013 Tribunale di Milano, n. 3082/2011 Tribunale di Monza e n. 2723/2013 Corte d'Appello di Milano.

b) dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale dell'attrice di condanna dei convenuti al pagamento in favore della sig.ra Lavorini Maria Letizia di somme a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, in forza del recesso esercitato dai convenuti, dal patto asseritamente contenuto nella scrittura privata in data 31/1/2008.

- In via riconvenzionale:

a) dichiarare la nullità della scrittura privata inter partes datata 31/1/2008 e del patto ivi contenuto, per contrarietà al principio di temporaneità dei rapporti obbligatori e comunque di durata eccessiva, nonché per difetto di causa concreta e per carenza dei requisiti dell'oggetto del contratto;

b) in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta tacita consensuale risoluzione della scrittura privata inter partes datata 31/1/2008 e del patto ivi contenuto;

c) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolta alla data del 30/4/2016, la scrittura privata inter partes datata 31/1/2008 ed il patto ivi contenuto, per legittimo recesso della sig.ra Algari Maria Teresa.

- In ogni caso:

l respingere le domande ed istanze tutte proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto;

l con vittoria di spese, compenso per le prestazioni professionali relative al presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo int. Cassa Forense ed IVA.

- In via istruttoria e senza inversione dell'onere probatorio, si reitera la richiesta proposta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3) c.p.c. di:

l ammissione della prova contraria sui capitoli di prova articolati dall'attrice che dovessero essere ammessi dal Tribunale;

l ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi:

1) Vero che i possessori dei certificati azionari di Sofidep AG dal momento della sua costituzione sono i sigg.ri Lavorini Stefano e Lavorini Maria Letizia.

2) Vero che le spese di gestione della società Sofidep AG venivano suddivise in tre parti in quanto anche le quote sociali erano rappresentate da tre certificati al portatore di pari valore.

3) Vero che mai è stato consegnato nelle mani della sig.ra Algari Maria Teresa un certificato azionario di Sofidep AG.

4) Vero che mai la sig.ra Algari Maria Teresa ha partecipato, personalmente o per delega, alle assemblee di Sofidep AG.

5) Vero che mai la sig.ra Algari Maria Teresa ha incontrato il dott. Ettore Abeltino.

Si indica quale teste il dott. Ettore Abeltino, domiciliato in Lugano (CH), Via Pioda n. 8.

pagina 6 di 9



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4887171487391d9956a83305468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial# 13b407

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La presente controversia viene ad inserirsi in una situazione di prolungata e persistente conflittualità tra l'odierna attrice da un lato, il fratello Stefano e la madre Maria Teresa Algari dall'altro, in ordine alla gestione di attività imprenditoriali in origine gestite di comune accordo (per esigenze di sintesi si fa qui semplicemente riferimento alla gestione delle società AGENZIA IPPICA MONZA srl, AGENZIA IPPICA COLOGNO MONZESE srl, SOFIT srl quale proprietaria di un immobile concesso in locazione a IPPICA MONZA). Più in particolare, a fronte di contrasti emersi nella gestione delle menzionate IPPICA MONZA e IPPICA COLOGNO, il presente giudizio ha riguardo in particolare alla concreta esecuzione di una scrittura privata sottoscritta dalle parti costituite nel presente giudizio in data 31.1.08 volta a predeterminare (per quanto qui di specifico interesse) la composizione degli organi di amministrazione di SOFIT srl nel contesto di più ampi accordi volti ad una complessiva ridefinizione (e netta divisione) degli assetti partecipativi delle società IPPICA MONZA e IPPICA COLOGNO nonché dei rapporti tra le menzionate società – come di seguito:

“ I signori Lavorini Stefano, Algari Maria Teresa e Lavorini Maria Letizia di comune accordo si impegnano a procedere alla nomina di un nuovo CdA SOFIT srl che durerà in carica per un triennio; la presidenza sarà attribuita con la seguente alternanza: Maria Letizia Lavorini primo triennio fino all'approvazione bilancio 2010, sigra Algari per il trienio 2011-2013, Stefano Lavorini per il triennio 2014-2016 e così a seguire... ”.

In sede di costituzione entrambi i convenuti hanno messo in discussione l'autenticità della menzionata scrittura originariamente prodotta in copia (limitandosi peraltro ad affermare di non conservare memoria di un tale accordo) ma tale contestazione risulta poi caduta in corso di giudizio a fronte del deposito dell'originale da parte dell'attrice. Per tale motivo la discussione tra le parti è proseguita sui distinti profili di:

- a) corretta interpretazione della scrittura;
- b) validità o meno degli accordi sottoscritti;
- c) valido esercizio di recesso da parte degli odierni convenuti;
- d) configurabilità in ogni caso di un diritto dell'odierna attrice al risarcimento di (asseriti) danni conseguenti al lamentato inadempimento degli accordi in parola.

Al riguardo, al fine di una compiuta disamina delle opposte prospettazioni di parte, pare il caso di rimarcare preliminarmente che SOFIT srl è società di diritto italiano costituita in data 7.3.96 con socio unico SOFIDEP AG costituita in data 13.2.96 nel Principato del Liechtestein con un capitale sociale suddiviso in n. 3 azioni al portatore.

Secondo l'odierna attrice tali certificati sarebbero stati affidati in deposito alla società fiduciaria DOMIFIND di Lugano; in comparsa di costituzione il convenuto Lavorini ha piuttosto dedotto che la DOMIFIND sarebbe stata invece incaricata della amministrazione e domiciliazione di SOFIDEP ma non anche della custodia dei certificati, secondo assunto che non è stato poi contestato dalla attrice nel prosieguo del giudizio. La discussione e la contrapposizione tra le parti risulta invece proseguita per tutto il corso del presente giudizio in ordine alla effettiva titolarità originaria dei certificati azionari in oggetto: secondo l'attrice riferibili uno ciascuno in capo ai tre sottoscrittori, secondo entrambi i convenuti riferibili uno all'attrice, gli altri due a Stefano Lavorini.

Muovendo da un tale rappresentazione di sintesi delle prospettazioni di parte in ordine al generale contesto in cui viene a collocarsi il presente giudizio, si osserva quanto segue.



Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

Ritiene innanzitutto il Collegio che vada respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata da parte convenuta sull'invocato presupposto della costituzione e domiciliazione nel principato del Liechtenstein della società SOFIDEP AG, socio unico di SOFIT srl.

Al riguardo pare invero sufficiente osservare che la causa petendi a fondamento della domanda di parte attrice è propriamente quella di (asserito) inadempimento degli odiermi convenuti rispetto ad impegni assunti con la sottoscrizione (in Italia, come non controverso in atti) della scrittura privata 31.1.08 ritualmente depositata in causa – peraltro con riferimento alla concreta gestione della società SOFIT srl di diritto italiano.

Venendo quindi al merito vero e proprio delle questioni in esame, ritiene il Collegio che l'esame delle diverse domande ed eccezioni delle parti debba essere affrontato e deciso, secondo il principio della ragione più liquida (Cass 11356/06), sulla scorta dei seguenti rilievi.

i) La menzionata scrittura 31.1.08 (per la parte qui di interesse) viene indiscutibilmente ad integrare, secondo formulazione testuale ed intento espressamente dichiarato, un patto parasociale volto a regolamentare la composizione dell'organo amministrativo della società SOFIT srl: in tal senso si tratta di patto cui deve reputarsi automaticamente applicabile ex lege la previsione di cui al comma secondo dell'art 2341bis (facoltà di recesso con preavviso di 180 giorni) quale norma speciale rispetto ai principi e disposizioni di diritto comune invocate dalla parti contrapposte – dunque con ovvia mancanza di fondamento sia della eccezione di nullità sollevata in via principale da parte convenuta in ragione della mancanza di un termine di durata, sia dell'invocazione di limiti al diritto di recesso invocati dall'attrice ex art 1373 n 1 cc (fermo restando che, sotto tale profilo, verrebbe semmai in rilievo il comma 2° della disposizione in parola).

Sotto diverso aspetto pare appena il caso di sottolineare come (di contro alle eccezioni proposte da parte attrice)

/risulti in questa sede assolutamente inequivoca la volontà degli odiermi convenuti di esercitare il diritto di recesso, quale manifestata con lettere raccomandate 16.10.15 (Algari) e 2.11.15 (Stefano Lavorini) e in ogni caso (per quanto rilevante ai presenti fini) puntualmente ribadita in avvio del presente giudizio;
/debbano d'altro canto reputarsi manifestamente non pertinenti rispetto al caso di specie le (invero generiche) contestazioni in tema di esercizio in mala fede del diritto di recesso, vertendosi in fattispecie di diritto riconosciuto ad nutum, peraltro in concreto esercitato a fronte di un aspro conflitto insorto tra i sottoscrittori del patto, tale da rendere in concreto evidentemente impraticabile ogni ipotesi di gestione congiunta della società.

Alla stregua di tali considerazioni ritiene pertanto il Collegio che il riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte degli odiermi convenuti, con il conseguente rigetto delle domande riconvenzionali proposte in materia dall'attrice, importi comunque il rigetto delle domande di condanna proposte dall'attore ai capi A1 e A2 delle conclusioni in epigrafe, a prescindere dalle ulteriori questioni discusse tra le parti.

ii) Date le premesse di cui al capo precedente risulta dunque evidente come la controversia tra le parti – a partire dal concreto interesse all'accertamento del lamentato inadempimento del patto 31.1.08 - venga a questo punto a spostarsi interamente sulle domande propriamente risarcitorie formulate dall'attrice. Al riguardo pare tuttavia pienamente assorbente l'impossibilità di ravvisare nel pregiudizio lamentato dall'attore gli estremi di un danno effettivamente risarcibile nei suoi confronti quale conseguenza dell'inadempimento lamentato.

Invero, preso atto che il patto sottoscritto non prevedeva alcun compenso in favore del Pres dell'organo amministrativo, nel presente giudizio l'attore prospetta come danno "proprio" (di cui chiede risarcimento per un importo "non inferiore ad euro 265.000") il semplice riflesso nel proprio

pagina 8 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487391d9959a833d3d468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13b407



Sentenza n. 4767/2017 pubbl. il 02/05/2017
RG n. 38534/2015

patrimonio, quale titolare di un terzo del capitale sociale di SOFIDEP AG a sua volta socio unico di SOFIT srl, di mancati ricavi asseritamente conseguiti da SOFIT in ragione di una non corretta gestione della società (ivi compresa la gestione del contenzioso legale insorto con IPPICA MONZA) "esercitata dall'AU unilateralmente designato da Stefano Lavorini", in conseguenza del mancato riconoscimento in capo a lei stessa dell'incarico di Presidente del CdA.

A parere del Collegio in simili termini la domanda di parte attrice non può essere accolta giacchè il pregiudizio lamentato (a prescindere da ogni possibile valutazione in ordine all'eventuale fondamento di merito delle doglianze proposte)

/ innanzitutto sarebbe mero riflesso di un danno patrimoniale direttamente arrecato invece al patrimonio di SOFIT;

/ d'altro canto non conseguirebbe affatto in via "immediata e diretta" al lamentato inadempimento dell'accordo invocato ma al contrario ad autonome determinazioni di un soggetto terzo rispetto agli accordi in tesi violati (l'AU di SOFIT), soggetto peraltro niente affatto "unilateralmente designato da Stefano Lavorini" ma al contrario ritualmente nominato (per quanto risulta in atti) dal socio unico SOFIDEP AG quale società di capitali che (alla stregua di iniziativa assunta con il determinante contributo della medesima odierna attrice) risulta allo stato legittima intestataria dell'intera partecipazione in SOFIT e come tale in alcun modo vincolata al rispetto di accordi tra loro raggiunti da soggetti terzi (sia pure propri azionisti).

Alla stregua di tali considerazioni, reputate pienamente assorbenti di ogni ulteriore questione discussa in causa, il Tribunale ritiene di dover rigettare tutte quante le domande proposte dall'attrice, con la conseguente condanna della stessa alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta tutte le domande proposte dall'attrice;

*condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in un importo di euro 7000,00 per compensi oltre spese forfettarie e 15% iva e cpa in favore di ciascuno dei convenuti Stefano Lavorini e Maria Teresa Algari

Così deciso in Milano, 27.4.17

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 9 di 9



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4887171487391d9956a833d3468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial# 13b407